

ORDINE DEL GIORNO n. 454

Il Consiglio regionale

premessato che

- gli articoli 3 e 8 dello Statuto regionale ricordano che “la Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni, le Unioni montane, le forme associative comunali, nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie. (articolo 3)”
- “La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Unioni montane, nelle forme associative collinari, l'organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari (articolo 8).”;

visto che

- la Regione, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 23/2017 “ in armonia con i principi costituzionali e dello Statuto ed in raccordo con gli interventi istituzionali dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, realizza, anche attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una diffusa cultura e pratica della legalità, tese a contrastare i fenomeni che generano i sentimenti di insicurezza della popolazione e tese ad aumentare la sicurezza reale.”;
- sempre secondo l'articolo 3 della medesima legge, “la Regione, attraverso la collaborazione permanente, nonché la conclusione di accordi e intese, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato, gli enti locali ed i soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, persegue la realizzazione di politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale. La Regione attua progetti sperimentali a regia regionale o in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 per la verifica della efficacia dei modelli di intervento innovativi in materia di sicurezza integrata.”;
- inoltre, in base all'articolo 10 dello stesso testo, “Gli operatori di polizia locale che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumità personale.”;

considerato che

- nelle linee programmatiche di intervento in materia di sicurezza integrata è previsto un progetto sperimentale finalizzato ad elevare i livelli di sicurezza degli agenti di polizia locale, prevedendo di assegnare contributi ai comuni capoluogo di provincia e alla città metropolitana di Torino per l'acquisto di dispositivi individuali noti come Body Cam.;

- nella nostra Regione ad oggi si contano circa 440 comuni turistici (individuati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 14/2016) e 504 comuni montani (in base alla DCR 826-6658 del 1988);
- si rileva la necessità di estendere tale programma anche agli altri comuni piemontesi, nella considerazione che, ad esempio per quanto concerne i comuni turistici e montani, si abbia in diversi periodi dell'anno un afflusso molto maggiore di quanto sia l'effettivo numero di abitanti residente nel comune turistico e/o montano;
- inoltre, la sicurezza dei visitatori ne avrebbe dei benefici se gli agenti di polizia locale in forza ai comuni turistici e montani fossero dotati di tali dispositivi che possono anche aiutare nell'individuazione dei reati di micro criminalità, anche nella considerazione di tutelare i visitatori nelle situazioni a rischio assembramento ed affollamento dove possono verificarsi anche fenomeni criminogeni come borseggio o scippi, non di rado purtroppo verificatisi nelle località a forte vocazione turistica o con forte presenza di seconde case come nel caso dei comuni montani;
- tale programma, ove possibile, andrebbe esteso anche a tutti i comuni piemontesi non considerati nella PDCR, nella considerazione che sia necessario tutelare anche gli agenti in servizio in tali comuni e di dare loro le stesse opportunità offerte ai comuni capoluogo ed alla città metropolitana di Torino. Non va dimenticato che in tutti i comuni, purtroppo, si possono verificare situazioni di micro e macro criminalità e degrado e la presenza dei dispositivi di body cam può effettivamente aiutare sia la sicurezza degli agenti di polizia locale di tali comuni sia quella dei cittadini;

considerato inoltre che

- gli interventi di supporto declinati nell'articolazione del programma recano anche un progetto sperimentale finalizzato ad elevare i livelli di sicurezza dei titolari di licenze taxi e dei loro clienti e di supporto nella ricostruzione dei sinistri, dedicato nella prima fase ai titolari di licenza taxi di Torino;
- considerato il valore del progetto in parola e che problematiche analoghe sono proprie di tutta la categoria, anche negli altri comuni piemontesi

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a estendere a tutti i comuni piemontesi nel 2021 e 2022 il programma sperimentale della fornitura dei dispositivi di protezione individuale agli agenti di polizia locale denominati body cam ed il progetto sperimentale finalizzato ad elevare i livelli di sicurezza dei titolari di licenze taxi contenuti nella deliberazione n.118 "Linee programmatiche di intervento e azioni prioritarie in materia di sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 8 comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2007, n.23" anche con richiesta di ulteriori fondi al Ministero dell'Interno, qualora non disponibili nel bilancio regionale.

====oOo====

*Testo del documento votato con modifiche e approvato a maggioranza
nell'adunanza consiliare del 15 dicembre 2020*